



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



DELIBERAZIONE N. 24 DEL 30 DICEMBRE 2019

Oggetto: Archiviazione del procedimento relativo a RTMTV.IT Srls, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "RTM" (LCN 18)

Il 30 dicembre 2019, alle ore 15, presso la sede del Consiglio - Assemblea legislativa regionale delle Marche, in Piazza Cavour 23 ad Ancona, si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche (Corecom Marche).

Sono presenti il Presidente, Cesare Carnaroli, e il componente, Emanuele Maffei.

Assistono il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, Elisa Moroni, ed il Segretario del Corecom Marche, Angela Ruocco.

IL CORECOM MARCHE

VISTO l'articolo 55, comma 2, dello Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016, dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia;

Con votazione all'unanimità, resa in forma palese;

DELIBERA

di archiviare il procedimento relativo a RTMTV.IT, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "RTM" (LCN 18).

Il Segretario
(Angela Ruocco)

Il Presidente
(Cesare Carnaroli)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha istituito la medesima Autorità (AGCOM). Il comma 13 ha stabilito che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) "sono funzionalmente" organi dell'AGCOM. Ha demandato, inoltre, alle leggi regionali l'istituzione di tali organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai comitati regionali radiotelevisivi.

L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.Re.Com.) ha istituito il Corecom Marche. L'articolo 10, comma 1, della medesima legge regionale ha stabilito che il Corecom esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'AGCOM ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e dello stesso Corecom.

L'articolo 5, comma 1, della Convenzione sottoscritta da tali soggetti il 19 dicembre 2017 ha previsto la delega al Corecom delle funzioni di "vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti" dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), "come integrato dai Regolamenti attuativi dell'AGCOM. Ha previsto, inoltre, la delega al Corecom delle funzioni di "vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale", cioè nel regolamento approvato dall'AGCOM con delibera n. 256 del 9 dicembre 2010.

Il Corecom Marche, nella seduta del 15 ottobre 2018, ha deciso di incaricare il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia di espletare la procedura negoziata concernente l'affidamento, per il 2018 e 2019, del servizio di rilevazione e analisi dei dati relativi alle trasmissioni di tre emittenti televisive locali della Regione Marche e ai notiziari della sede regionale della RAI, nonché ai sondaggi pubblicati e diffusi dai medesimi soggetti.

Nella seduta del 5 dicembre 2018 ha deciso, poi, di individuare mediante sorteggio, le tre emittenti televisive locali da sottoporre a monitoraggio. All'esito delle operazioni, le emittenti sorteggiate sono state: RTM (LCN 18) di RTMTV.TV Srls; TVRS (LCN 11) di Beta Spa; VideoTolentino (LCN 14) di Videotolentino Srl ha stabilito, inoltre, di monitorare ciascuna emittente per quanto attiene i sondaggi diffusi sui mezzi di comunicazione di massa. Il periodo preso in considerazione è stata la settimana compresa tra il 3 ed il 9 dicembre 2018.

Il dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, con decreto n. 19 del 15 aprile 2019, ha affidato alla ISSIM Ricerche Srl il servizio di rilevazione analisi dei dati. In esecuzione del contratto, la medesima Società, il 26 luglio 2019, ha inviato il report. In esito all'attività svolta sulle trasmissioni di RTMTV.TV Srls, sono state rilevate, per la macro area pubblicità, presunte violazioni della normativa in materia, in particolare dell'articolo 36 bis, comma 1, lettera a), l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, i quali stabiliscono che le comunicazioni commerciali audiovisive "fornite dai fornitori di servizi di media" sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte; la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale e, senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, devono essere nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali; articolo 39, comma 5, del decreto legislativo n. 177/2005, il quale stabilisce che è vietata la sponsorizzazione di telegiornali e notiziari di carattere politico; articolo 3, commi 1 e 2, della delibera AGCOM n. 538/01/CSP, i quali stabiliscono che la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



e alla fine della pubblicità e/o della televendita e che le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita.

RTMTV.IT, con nota del 1 ottobre 2019, acquisita al prot. n. 736 di pari data, ha chiesto l'accesso agli atti. Il Corecom, con nota prot. n. 784 del 29 ottobre 2019, ha comunicato alla Società di aver accolto la richiesta.

La medesima Società, con nota del 15 novembre 2019, acquisita al protocollo n. 828 in pari, data ha presentato le controdeduzioni. Ha evidenziato, in particolare, che "i filmati del notiziario RTMNews risultavano privi di qualsiasi pubblicità o annuncio commerciale, e da una ripetuta visione si è dedotto che chi ha effettuato i controlli ha erroneamente interpretato i messaggi della redazione del telegiornale come pubblicità, infatti negli orari descritti passa ripetutamente la scritta (serpentone) che annuncia gli orari della rassegna stampa, la mail e i numeri della redazione e dei relativi redattori del TG e della rassegna stampa, indicazioni atte a permettere ai telespettatori di contattare la redazione per inviare eventuali notizie di pubblico interesse". Ha segnalato, inoltre che, visionate anche le trasmissioni intitolate "Itenerari" e "Sapori della Sibilla, nella prima trasmissione "i pochi secondi di contestazione riguarderebbero secondo gli orari due inquadrature relative ad un'insegna della facciata esterna del locale dove si è svolta la manifestazione", così come nella seconda trasmissione "riguarderebbe la sigla (per altro ripetuta consecutivamente 2 volte per motivi di orario di palinsesto) nella quale in metà dello schermo (parte sinistra) compare la locandina dell'evento ed in parte della locandina sono presenti gli sponsor della manifestazione (per altro difficilmente leggibili data la quantità e le ristrette dimensioni dei caratteri), comportamenti che secondo chi contesta violerebbero l'obbligo della segnalazione" come pubblicità. Ha rilevato, infine, che ciò non è da considerare pubblicità.

Il Corecom Marche, nella seduta del 30 dicembre 2019, preso atto degli esiti dell'istruttoria condotta dal responsabile, ha deciso di archiviare il procedimento. Ha ritenuto, in particolare, di accogliere le ragioni addotte dalla società a giustificazione delle presunte violazioni contestate, considerato il fatto che l'atto di accertamento e contestazione n. 3/19, per via delle esigenze istruttorie, è stato notificato il 30 settembre 2019, quindi oltre il termine di 90 giorni previsto per lo svolgimento dell'attività preistruttoria che, sebbene non perentorio, viene da ultimo interpretato dall'AGCOM in maniera totalmente restrittiva. Sono, infatti, archiviati dall'AGCOM i procedimenti avviati dai Corecom successivamente al medesimo termine.

Si ritiene corretto, pertanto, archiviare il procedimento relativo alla società RTMTV.TV Srls, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "RTM "(LCN 18).

Il responsabile del procedimento

(Angela Ruocco)



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALE DI
GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente deliberazione.

Il dirigente

(Elisa Moroni)

La presente deliberazione si compone di 4 pagine.

Il Segretario

(Angela Ruocco)